Corso intensivo on - line AVVOCATO 7^ ed. 2013

Lezione T-02
La redazione dell'atto di citazione

Sommario: 1. In generale; **2.** Riassumendo;

1. In generale

La disciplina dell'atto di citazione è contenuta nelle disposizioni relative all'**introduzione della causa nel procedimento davanti al tribunale** (artt. 163 e segg. c.p.c.).
In via generale e al pari di qualsiasi atto giudiziario, in esso ritroviamo l'esatta indicazione dell'autorità giudiziaria adita e delle parti, l'esposizione in fatto e in diretto a sostegno delle conclusioni e le conclusioni stesse.
Presupposti dell'atto di citazione (in quanto **condizioni della domanda**) sono **l'interesse ad agire** e **l'ammissibilità della domanda**.
Come è noto, infatti, la domanda deve essere astrattamente ammissibile: l'ordinamento, cioè, deve prevedere come meritevole di tutela la posizione giuridica sottesa alla domanda e, quanto meno in astratto, deve accordare la tutela giuridica invocata dall'attore.
L'attore deve avere altresì interesse ad agire in giudizio. Siffatto interesse si misura in relazione all'utilità che può essere tratta dalla decisione invocata.
L'atto di citazione ha una **struttura** ben definita.
In esso ritroviamo le seguenti parti che di seguito saranno esaminate in dettaglio:
A. Autorità Giudiziaria e intestazione
B. Parti e procuratore
C. "Ragioni della domanda"
D. *Vocatio*
E. *Petitum*
F. Indicazione delle prove
G. Firma, procura e relazione di notifica

A. Autorità giudiziaria e intestazione.
L'atto di citazione va sempre "intestato" indicando l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è proposta la domanda e il tipo di atto.
A tal fine è sufficiente indicare:
l'ufficio giudiziario e il luogo (normalmente a stampatello)
Es.:
TRIBUNALE DI BARI

oppure

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE DISTACCATA DI MONOPOLI

e il tipo di atto
Es.:
ATTO DI CITAZIONE
oppure

ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

L'individuazione dell'A.G. presuppone l'esame di eventuali questioni di **giurisdizione, competenza** e **rito**.

In verità, ai fini dell'esame, le **questioni di giurisdizione** sottese all'atto di citazione dovrebbero ritenersi implicitamente risolte in senso favorevole alla giurisdizione dell'A.G.O. Se abbiamo deciso di scrivere l'atto di citazione, infatti, abbiamo evidentemente ritenuto sussistere la giurisdizione dell'A.G.O.

Prima di accingerci alla redazione dell'atto di citazione, è invece opportuno soffermarsi su eventuali **questioni di competenza** che il caso concreto può porre.
Diventa allora indispensabile esaminare attentamente la traccia per procedere alla verifica di quali norme processuali in materia di competenza si applicano al caso di specie.
Al riguardo si consiglia una rilettura delle norme in materia di competenza:
- per *materia* e per *valore* (artt. 7 – 17 c.p.c.), ricordando che, in primo grado, la giurisdizione ordinaria è esercitata dal Tribunale e dal Giudice di Pace, nonché eccezionalmente dalla Corte di Appello in unico grado di merito (si pensi a tale ultimo riguardo agli artt. 840 e 828 c.p.c. sui lodi arbitrali; alle cause di opposizione a stima alle ipotesi di nullità e risarcimento in materia di tutela del consumatore ex art. 33 L. 287/1990; alle cause di opposizione al decreto di esecutività di sentenza straniera in materia civile o commerciale; alle cause di opposizione a sanzioni in materia creditizia e bancaria e intermediazione finanziaria); in appello Corte di Appello o Tribunale, rispettivamente per gli appelli avverso le sentenze del Tribunale e del Giudice di Pace.
- per *territorio* (artt. 18 – 30 *bis* c.p.c.), ricordando che esistono fori generali (es. quello del convenuto), fori facoltativi (si pensi alle cause di obbligazione per le quali è competente sia il giudice del luogo ove sorta l'obbligazione, sia il giudice del luogo ove deve essere eseguita l'obbligazione), fori speciali (si pensi all'art. 25 c.p.c. relativo al foro delle cause in cui è parte un'Amministrazione dello Stato).
Va ricordato che il riparto tra sede principale e sezioni distaccate non è questione di competenza, ma di distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio giudiziario.
- per *connessione* (artt. 31 e segg. c.p.c.), verificando, alla luce delle peculiarità del caso, se oltre alla domanda principale debbano proporsi domande connesse (relative, in particolare, a cause accessorie, cause di garanzia o domande di accertamenti incidentali) o se si verta in ipotesi di cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c. (ovviamente, nella redazione dell'atto di citazione, non vengono di regola in rilievo le modificazioni della competenza per ragioni di connessione dipendenti dalla proposizione di eccezioni di compensazione o di domande riconvenzinoali ex artt. 35 e 36 c.p.c.).
Va poi ricordato che la competenza si determina in base all'oggetto e al valore della domanda, applicando i criteri (anche generali per il caso della competenza per territorio) indicati dalle norme del codice di rito. E' bene sempre domandarsi, dunque, quale sia l'**oggetto** e il **valore** della domanda.

Prima di decidere se l'atto giusto per l'esame sia quello di citazione, bisogna soffermarsi anche sul **rito** applicabile alla causa.
Il rito si determina generalmente in conseguenza della **materia**.
Oltre al rito ordinario, infatti, le norme del codice di rito prevedono riti speciali: si pensi, ad esempio, al rito del lavoro (art. 409 segg. c.p.c.), al rito locatizio (art. 447 bis c.p.c.).

Se la causa va trattata con un rito speciale è buona norma leggere le norme processuali che regolano il rito, onde verificare eventuali deroghe alla disciplina prevista per il rito ordinario, in particolare per quel che riguarda la **forma** e il **contenuto** dell'atto introduttivo del giudizio.

Prima di iniziare a scrivere l'atto di citazione occorre dunque sempre porsi queste domande:
Posso adire l'A.G.O.?
Devo adire il Tribunale o il Giudice di Pace?
Quale Tribunale o Giudice di Pace?
La causa va trattata con il rito ordinario?

Come detto in precedenza, poi, occorre sempre porsi anche altre due domande, finalizzate a verificare la sussistenza delle prime due **condizioni dell'azione**, la cui mancanza inibisce al giudice di emettere una decisione di merito:

E' astrattamente ammissibile la domanda?
Sussiste l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.)?

B. Parti e procuratore
Dopo l'intestazione occorre indicare la parte attrice.
L'individuazione corretta della parte attrice (come anche di quella convenuta) impone la preliminare soluzione di questioni in tema di
legittimatio ad causam
legittimatio ad processum

La ***legittimatio ad causam*****,** al pari dell'interesse ad agire, è una condizione dell'azione. Si distingue in legittimazione attiva e in legittimazione passiva e si determina previa individuazione dei soggetti titolari, rispettivamente dal lato attivo e passivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio (*chi cita chi*).
Va verificata in base alla norma sostanziale che regola il rapporto giuridico, assumendo come veri i fatti esposti dall'attore.

Es.: Tizio, al quale era stata conferita da Caio procura per la stipula di un contratto di compravendita con Mevio e che con questi ha poi stipulato il contratto, può agire in giudizio contro lo stesso Mevio per ottenere la riduzione del prezzo per vizi della cosa acquistata?
No, in quanto Tizio è privo di legittimazione attiva. Le parti sostanziali del rapporto dedotto in giudizio, tenuto conto delle norme che regolano i fatti da assumere come veri (norme sulle azioni del compratore per i vizi della cosa venduta e sulla rappresentanza) si individuano in Caio e Mevio.

La ***legitimatio ad processum*** afferisce invece alla capacità e legittimazione processuale, ossia alla capacità di esercitare in giudizio il diritto azionato.
Si pone questione di *legitimatio ad processum* tutte le volte in cui, secondo l'ordinamento, non vi è coincidenza tra titolarità del diritto ed esercizio del diritto in giudizio (es.: nelle ipotesi di diritti dei minori, o degli incapaci, o delle persone giuridiche persone giuridiche, o nei casi in cui sia conferita procura speciale)

Dovendo nell'atto di citazione individuare il convenuto o i convenuti, non deve trascurarsi l'ipotesi in cui debbano citarsi in giudizio i **litisconsorti necessari**.
Andrà quindi verificato, alla stregua della traccia, se si verta in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Ai fini dell'esatta indicazione delle **parti**, nell'atto di citazione vanno indicate:
le <u>generalità</u> (per le persone fisiche: nome, cognome, data di nascita, domicilio o residenza, codice fiscale)
o la <u>denominazione</u> (per le persone giuridiche: ragione sociale, sede legale, capitale sociale, iscrizione registro imprese, partita iva o codice fiscale) della parte legittimata *ad causam*.

Ai fini dell'esame è preferibile <u>non indicare nomi o dati di fantasia</u> non previsti nella traccia potendosi lasciare i dati mancanti in bianco con i punti di sospensione (i "tre punti"). Eventuali dati di fantasia, infatti, potrebbero essere interpretati dalla commissione come segni di riconoscimento ed essere quindi causa di annullamento della prova.

Es. *Il sig. Tizio, nato a … il …, residente in … alla via, (C.F. …)*

Vanno poi altresì indicate le <u>generalità</u> e la <u>qualità</u>, della **persona fisica legittimata *ad processum***

Es.: …, nella qualità di esercente la potestà genitoria sul figlio minore …
…, nella qualità di legale rappresentante
…, nella qualità di procuratore speciale di …

Io sottoscritto … (nella qualità di …) delego l'Avv. … a rappresentarmi e difendermi nella causa di cui al presente atto, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio presso il suo studio in …
firma
E' autentica.
Firma dell'Avvocato

Nella procura alle liti può essere inserita l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (T.U. 196/2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali*)
Es.:
Autorizzo lo stesso difensore al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento del presente mandato e dichiaro di essere stato informato dei miei diritti, così come previsti dall'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003

Va evidenziato che il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ha introdotto la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
L'art. 5 del D.Lgs. n 28/2010 prevedeva, originariamente, ipotesi di mediazione obbligatoria e ipotesi di mediazione facoltativa: come è noto, però, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 06.12.2012 n. 272 (pubblicata in G.U. del 12.12.2012), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 5, escludendo, di fatto, che il ricorso al procedimento di mediazione possa ritenersi obbligatorio in alcun caso. È comunque opportuno dare atto nella procura dell'avvenuta informazione del cliente in merito alla normativa ed ai relativi benefici.
Va però precisato che l' art. 84, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, all'indomani della pronuncia della Consulta, ha sostituito il suddetto art. 5, comma 1 del presente provvedimento con la seguente formulazione:
"*Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 , ovvero il procedimento istituito in attuazione dell' articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37 , 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni"*.
È stato così riproposto, sostanzialmente, il medesimo elenco di materie in cui è obbligatorio l'esperimento del procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda già fatto proprio dall'originaria formulazione della norma, con esclusione del "*risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti*".
Quanto all'applicabilità della norma novella, l' art. 84 comma 2 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 dispone che "*Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*". Tale legge (alla data di pubblicazione del presente scritto, non risulta però ancora presentata.

La mediazione non è prevista in caso di riti speciali e di azione civile in sede penale. In particolare:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale

L'art. 4 del D. Lgs. n. 28/2010 prevede che il difensore, all'atto del conferimento dell'incarico, deve – a pena di annullabilità del contratto – informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 e dei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità.
La riformulazione dell'art. 4 introdotta dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (per la cui entrata in vigore si veda supra), ha inoltre sancito che "*L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".*
L'informativa al cliente, che va data per iscritto e che deve essere "allegata" all'atto introduttivo, pena l'annullabilità del contratto fra l'avvocato e l'assistito, può essere contenuta anche nella procura alle liti, aggiungendo l'inciso:
"… informato ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del d. lgs. 28/2010 della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal medesimo decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nonché dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 dello stesso decreto … "

Va infine predisposta la **relazione di notifica**.
Ci si domanda sempre se, ai fini dell'esame, serva o meno la relazione di notifica.
E' ben noto che la notificazione (e quindi la relazione che documenta le attività svolte ai fini della notifica) è atto dell'ufficiale giudiziario e, come tale, potrebbe non essere redatto dall'avvocato.
Va però ricordato che l'avvocato, all'atto della presentazione dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, deve indicare per iscritto, in apposita istanza, le generalità della persona o delle persone alle quali va notificato l'atto e il luogo della notifica. Ciò che, nella prassi, avviene mediante la predisposizione della relazione di notifica.
Questo induce, salvo diverso espresso orientamento della commissione d'esame, a suggerire di concludere l'atto di citazione con la relazione di notificazione.
Le notificazioni utili ai fini dell'esame sono solo quelle "**a mani**" o "**a mezzo posta**".

<u>a mani</u>
Ad istanza del sig. …, come rappresentato in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte di Appello di …ho notificato l'antescritto atto di citazione al sig. …, domiciliato in … alla via …, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani

(è da notare, a fini di precisione, che è errata la menzione, spesso ricorrente, della "notifica di copia …" anziché della "notifica dell'atto mediante consegna di copia …". L'ufficiale giudiziario, infatti, notifica sempre l'atto di citazione; la consegna di copia conforme all'originale è solo la modalità della notifica).

<u>a mezzo posta</u>
Ad istanza del sig. …, come rappresentato in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte di Appello di …ho notificato a mezzo del servizio postale l'antescritto atto di citazione al sig. …, domiciliato in … alla via …, ivi inviandone copia conforme all'originale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, spedito tramite l'Ufficio Postale di …

2. Riassumendo

TRIBUNALE DI BARI
ATTO DI CITAZIONE

Il sig. Tizio, nato a …, il …, C.F. …, residente in …., alla via …, elettivamente domiciliato in …, alla via …, presso lo studio dell'Avv. …, C.F. …, (fax n. …, p.e.c. …) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto, espone in

FATTO

In data …, Tizio e Caio hanno un stipulato contratto preliminare con il quale …

DIRITTO

…
Tutto ciò premesso, il sig. Tizio

CITA

La società Alfa s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in …, Cap.Soc. € …, iscritta al n. … del registro delle imprese di Roma, in persona del legale rappresentante p.t. a comparire dinanzi al Tribunale di Bari all'udienza del …, alle ore di rito, nei locali di solita ordinaria udienza, sezione e giudice designandi,
con invito a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza indicata e con avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine comporterà le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere, anche in sua contumacia, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Bari emettere sentenza che tenga luogo del contratto di compravendita non concluso, condizionando il trasferimento della proprietà al previo pagamento del prezzo pattuito di € … e, nel contempo, accertato l'inadempimento del convenuto Sig. Caio, condannare lo stesso al risarcimento …
Vinte le spese.
Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
1) …
2) …
Sin da ora, si chiede ammettersi prova testimoniale a mezzo del sig. …, sulla seguente circostanza: "Vero che …".
…
Ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 115/2002, dichiara che il valore della causa è di € … e che, pertanto, il contributo unificato ammonta ad € …
Data … *Avv. …*

Mandato: Il sottoscritto Tizio, informato ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del d. lgs. 28/2010 della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal medesimo decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nonché dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 dello stesso decreto, delega l'Avv. … a rappresentarlo e difenderlo nella causa di cui al presente atto, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge.
Eleggo domicilio presso il suo studio in …
Autorizza lo stesso difensore al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento del presente mandato e dichiaro di essere stato informato dei propri diritti, così come previsti dall'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003.
firma …
E' autentica.
Firma dell'Avvocato …

Relazione di notifica: Ad istanza del sig. Tizio, come rappresentato in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte di Appello di Bari ho notificato l'antescritto atto di citazione alla società Alfa S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla via …, ivi inviandone copia conforme all'originale in plico raccomandato con avviso di ricevimento spedito a mezzo del servizio postale.